

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

■ *Il Presidente*

DISEGNO DI LEGGE

"NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE  
E DI ARCHIVI STORICI AFFIDATI AD ENTI LOCALI"

Relatore: Giuseppe Colasanto

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

## RELAZIONE

"Norme in materia di Biblioteche di Enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad Enti locali".

^^^^

Il presente d.d.l. si richiama al preciso campo di competenza dell'Ente Regione nell'ambito delle Biblioteche di Enti locali sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 47 del D.P.R. 616 di attuazione della legge 382.

Suo scopo è di assicurare lo sviluppo e la crescita degli Istituti bibliotecari degli Enti locali e di interesse locale, degli Archivi storici comunali, dei sistemi bibliotecari comprensoriali, la protezione del materiale librario raro e di pregio, i cataloghi collettivi di pubblicazioni custodite nelle Biblioteche pugliesi.

La suddivisione in Sistemi bibliotecari comprensoriali è stata prevista in armonia con la migliore ripartizione territoriale regionale delle attività culturali.

Si prevede l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti particolarmente idonei alle complesse esigenze degli Istituti bibliotecari, con personale quantitativamente e qualitativamente adatta.

E' prevista l'esistenza di "Commissioni per le biblioteche" democraticamente elette dai Consigli Comunali e Provinciali in modo chiaro e valido per garantire le autonomie locali in questo specifico delicato settore.

Sono chiariti taluni compiti specifici dei bibliotecari per i rapporti con le amministrazioni proprietarie delle Biblioteche e con le

./..

*Il Presidente*

"Commissioni per le Biblioteche" medesime.

Sono indicati gli obblighi finanziari degli Enti locali per le Biblioteche e si chiarisce l'iter per la determinazione dei contributi integrativi della Regione a favore degli Enti stessi.

Allo scopo di far destinare dai Comuni e dalle Province assegnazioni tali da promuovere in concreto lo sviluppo delle Biblioteche, si è proposta l'erogazione di contributo regionale fino al 70% delle somme effettivamente spese dagli stessi Enti locali.

Lo sforzo finanziario dell'Ente Regione impone l'accurato controllo nell'impiego dei contributi da parte degli Enti beneficiari.

La carenza di attrezzature e lo stato di vetustà e inadeguatezza dei luoghi ove le biblioteche sono sistemate, lamentate da decenni in Puglia, impongono l'intervento pronto ed adeguato dell'Ente Regione, una volta constatata l'inesistenza assoluta di risorse finanziarie degli Enti locali.

I Sistemi bibliotecari sono previsti nella duplice articolazione delle biblioteche centrali e di quelle aderenti con precisazione anche degli obblighi finanziari e dei compiti degli Enti locali.

L'intervento della Regione è previsto anche per i Sistemi Bibliotecari allo stesso modo che per le biblioteche autonome.

Anche il patrimonio archivistico - di notevole importanza per la storia e la vita della Puglia - spesso trascurato e negletto viene adeguatamente tutelato, anche in riferimento alla legislazione statale che è pure tenuta sempre presente nell'articolato.

Una nuova disciplina fissa le competenze, arricchendole per

*Il Presidente*

quanto riguarda l'archivistica, della ex sovrintendenza ai beni librari che è ufficio dello Stato trasferito sin dal 1972 e che abbisognava di una più chiara normativa di regolamentazione delle funzioni.

La Regione, infine, per programmare i propri interventi fissa nell'art. 22 una serie di compiti per la migliore strutturazione degli interventi che dovranno essere realizzati con un piano annuale da approvarsi dal Consiglio Regionale.

Il momento della partecipazione, sulle più ampie basi, è assicurato dalla istituenda Consulta regionale per i beni culturali. La Consulta sarà disciplinata da un organico intervento legislativo che sarà quanto prima sottoposta all'attenzione del Consiglio.

Una norma transitoria finale disciplina i Centri del Servizio Nazionale di Lettura esistenti nella Regione - in pratica i Sistemi Bibliotecari di Foggia e di Lecce - secondo quanto espressamente previsto e regolamentato dal 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 616.

Restano ancora da disciplinare organicamente, nell'ambito di una ampia visione delle problematiche connesse, i Centri Sociali di Educazione permanente, i Centri servizi culturali ecc.

Ma questo primo organico intervento in materia di Biblioteche era dovuto ai sensi della normativa di delega ed esso risponde alla nostra volontà di corrispondere alle attese del mondo della cultura, all'esigenze dei servizi primari culturali, in una prospettiva che lascia aperto il discorso, anche in riferimento alla legge quadro nazionale (cui fa espressamente cenno il D.P.R. 616, ad una disciplina organica generale.

*Arulano*

# *Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

#### ART. 1

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni relative alle biblioteche di Enti locali e di interesse locale, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione regionale.

#### ART. 2.

Le biblioteche pubbliche di Enti locali e di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei l'aggiornamento culturale, l'utilizzazione proficua a del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell'arte, delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

#### ART. 3

Gli Enti locali provvedono:

- a) ad adottare i regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della biblioteca in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librari e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca, dello studio e della cultura;
- b) ad assicurare, con regolare iscrizione nel proprio bilancio pre-

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

ventivo, il finanziamento per le spese relative al personale, al funzionamento degli Uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quanto altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

## ART. 4

Il territorio della Regione Puglia, viene suddiviso in Sistemi bibliotecari integrati a vari livelli (Urbano, Distrettuale, interdistrettuale, comprensoriale e provinciale) comprendenti:

- a) biblioteche comunali;
- b) biblioteche provinciali;
- c) biblioteche di fondazioni e di Enti a carattere pubblico;
- d) biblioteche di Enti ecclesiastici;
- e) biblioteche di interesse locale.

## ART. 5

La gestione delle biblioteche provinciali e comunali è affidata ad una Commissione nominata rispettivamente dai Consigli Provinciali e Comunali e costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari e da garantire la rappresentanza nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere e circoscrizionali. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti della biblioteca tra i quali il bibliotecario o l'assistente di biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa. Il numero dei componenti di detta Commissione sarà stabilito in ogni regolamento dei singoli Enti locali.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

La Commissione, nell'ambito della programmazione regionale, fissa la politica di sviluppo della biblioteca, stabilisce i criteri per la scelta delle pubblicazioni del materiale audiovisivo da acquistare.

Presenta annualmente all'Ente locale la relazione sulla attività svolta e formula un piano di attività per l'anno successivo. Il bibliotecario esplica nell'ambito della Commissione le competenze di consigliere tecnico proponendo i programmi di attività, predisponendo i bilanci, redigendo relazioni tecniche e finanziarie annuali.

Il bibliotecario risponde dell'ordinato funzionamento dei servizi.

## ART. 6

Per assicurare un servizio di pubblica lettura il Comune istituisce una biblioteca pubblica e/o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da Enti Locali.

I Comuni, in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, anche avvalendosi della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituti che siano dotati di struttura bibliotecarie e abbiano come loro finalità lo sviluppo culturale e civile del cittadino.

## ART. 7

Le biblioteche degli Enti locali e di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

# *Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto è la Civita "Pietro Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio Regionale alle provincie di Bari ("De Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla Civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI STORICI**

#### **ART. 8**

La Regione Puglia promuove, nell'ambito della programmazione regionale, lo sviluppo degli Archivi Storici degli Enti locali e di interesse locale fatte salve le competenze statali in materia.

#### **ART. 9**

Gli Enti locali provvedono alla istituzione, alla regolamentazione e al funzionamento dei propri archivi storici al fine di garantirne la conservazione, l'ordinamento e l'inventariazione del patrimonio storico loro affidato assicurandone l'uso pubblico e la valorizzazione.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

Provvedono, altresì, al finanziamento per le spese relative al personale, sede, attrezzature e di quanto altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

Gli Enti locali provvedono, inoltre, a trasferire negli archivi storici i documenti posseduti una volta che siano decorsi i termini per la loro conservazione negli uffici.

## ART. 10

Ove non sussistono o non siano attuabili adeguate condizioni di funzionalità, gli Enti locali possono collocare gli archivi storici ordinati ed inventariati nei locali della biblioteca oppure riunirsi in Consorzio o ricorrere all'Istituto del deposito di cui all'art. 34 del DPR del 30/9/1963, n. 1409 allo scopo di assicurarne la conservazione e di agevolarne la consultazione.

## ART. 11

La Regione promuove la formazione di "Sistemi archivistici" di cui fanno parte gli Archivi storici di Enti locali e di interesse locale.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI COMUNI

## ART. 12

I sistemi bibliotecari e archivistici comprendono più biblioteche o archivi e fanno capo ad una biblioteca centrale ritenuti i più importanti nell'area considerata. Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

La costituzione e l'adesione al Sistema bibliotecario o Archivistico vengono decise con volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli Organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche o archivi aderiscono al Sistema.

## ART. 13

Compiti delle biblioteche e degli archivi centrali sono:

- curare i rapporti con l'Ente Regione, con le Amministrazioni degli Enti interessati e con gli uffici statali competenti in materia;
- centralizzare le procedure biblioteconomiche e distribuire le pubblicazioni e gli audiovisivi alle biblioteche facenti parte del Sistema;
- attuare i criteri e le tecniche archivistiche in raccordo con gli Organi statali competenti;
- raccogliere gli inventari di tutti gli Archivi facenti capo al Sistema.

## ART. 14

Compiti di biblioteca centrale e di archivio centrale sono affidati alla biblioteca pubblica e all'archivio in grado di assicurare il personale tecnico, la disponibilità di locali sufficienti, le attrezzature tecniche, i servizi di informazione e i collegamenti con gli Enti, Istituzioni culturali e scolastiche ai fini della migliore funzionalità dell'intero Sistema.

## ART. 15

Le province, i Comuni e gli Enti gestori di biblioteche o di archivi inseriti nel Sistema sono rappresentati in una apposita "Commissione per il Sistema", in ragione di un rappresentante per Ente, da nominare secondo quanto previsto dal Regolamento. Della Commissione per il

# *Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

Sistema fa parte di diritto il bibliotecario della biblioteca centro del Sistema.

La "Commissione per il Sistema" disciplinata dallo Statuto del Sistema, predispone programmi annuali di attività e di sviluppo correlati i preventivi e nell'ambito della programmazione regionale, predispone programmi pluriennali.

## ART. 16

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi di Enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di Sistemi bibliotecari ed archivistici;
- c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario, audiovisivo ed archivistico;
- d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
- f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del Sistema.

## ART. 17

E' istituito l'ufficio regionale per i beni librari e archivistici alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese.

# *Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

se e la guida archivistica regionale, per la formazione di una microfilmoteca regionali, e con le competenze di cui all'art. 9- lettera a,b,c,d,e,f,g, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre al restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato, ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti. La sovrintendenza ai Beni Librari è soppressa.

## ART. 18

La Regione stabilisce ogni anno l'erogazione di contributi secondo un piano predisposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'Assessorato alla cultura.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 19

Gli Enti gestori delle biblioteche e degli archivi destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

## ART. 20

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzata per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei Sistemi bibliotecari la produzione dell'editoria pugliese più qualificata sulla base delle autonome scelte delle biblioteche.

## ART. 21

I regolamenti organici degli Enti locali dovranno prevedere lo ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche (e agli archivi).

Si accede ai ruoli del personale delle biblioteche di Enti locali mediante pubblico concorso bandito a norma di legge.

Della Commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia.

Il personale tecnico addetto alle biblioteche è costituito da bibliotecari e assistenti delle biblioteche.

a) la direzione delle biblioteche deve essere affidata:

- ad un bibliotecario, in possesso del diploma di laurea, nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- ad un bibliotecario, in possesso del diploma di laurea o ad un assistente bibliotecario, in possesso di diploma di scuola media di II grado nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;
- a personale tecnico purchè fornito almeno di diploma di scuola media di II grado nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport

*Il Presidente*

Il personale tecnico addetto agli archivi storici è costituito da archivisti e documentaristi.

b) la direzione degli archivi storici deve essere affidata: ad un archivistista in possesso di diploma di archivistica, conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituita presso gli Archivi di stato e nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso l'Università degli Studi, allorchè si tratta di:

-archivi delle Province;

-archivi dei Comuni capoluoghi di provincia;

-archivi di consorzi;

-archivi di particolare importanza di cui all'art. 31, lettera a) del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409.

La direzione degli archivi storici, nei casi non previsti al punto b) deve essere affidata a un documentarista in possesso di diploma di scuola media di II grado.

Il Regolamento deve essere adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nella Biblioteca sia collocato l'Archivio Storico, la partecipazione al concorso a direttore è subordinata al possesso del diploma di Archivistica di cui alla lettera b) primo capoverso del D.P.R. 30.9.63, n. 1409.

## ART. 22

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta Regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- b) la necessità di istituire nuove biblioteche e nuovi archivi;
- c) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- d) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;

*Il Presidente*

- e) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente.
- f) il rapporto esistente fra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari e archivistici, le dotazioni in audiovisivo e la comunità servita.

La Regione nell'ambito dell'attività relativa alla **F.P.** di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche e degli archivi anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

ART. 23

La Giunta Regionale si avvale di un apposito Comitato tecnico-consultivo unico per i musei, gli archivi e le biblioteche espresso dalla Consulta Regionale per i beni culturali ed ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge saranno disciplinate con apposita legge regionale.

ART. 24

Per le finalità di cui alla presente legge viene istituito un capitolo (ex 315-316-317-318) di nuova istituzione "Spese per le biblioteche e gli archivi degli enti locali e di interesse locale, contributi diversi, spese di restauro per L. 500.000.000= (da aumentare) previsti dal fondo globale obiettivo 13-1 n.525.

# *Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,  
spettacolo - Tempo libero e sport*

*Il Presidente*

## NORMA TRANSITORIA

Le funzioni relative del servizio nazionale di lettura sono soppresse e sono trasferite ai Comuni a norma dell'art. 47 del DPR 616.

I beni bibliografici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenche e tabelle predisposte dall'Ente gestore sentito l'assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei centri-Rete-Provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente alle biblioteche provinciali già sede di centri del sistema.